

ORIZZONTE SCUOLA: SCIOPERO?

Tutto quello che occorre sapere perché questa forma di protesta, di cui non si è ancora scovato un sostituto, sia corretta ed efficace.



di Serafina Gnech

► Sulla valenza dello sciopero ora.

Sia ben chiaro che lo sciopero nazionale di oggi è cosa ben diversa dagli scioperi del periodo che si situa fra il '45 e gli anni ottanta. Si tratta allora di una 'lotta' che godeva dell'indubbio vantaggio di avere una unica controparte strutturata centralmente e perciò facilmente riconoscibile (la Pubblica Amministrazione). Oggi molto spesso diventa una testimonianza poiché soggiace a tante e a tali regole da essere spesso considerata quasi inefficace, benché essa costituisca comunque una diga che non va fatta saltare.

Ma da dove derivano tutti i vincoli che imbrigliano le azioni di sciopero?

La matrice di tutto ciò è duplice: legislativa e sindacale.

Da un lato abbiamo una legge - la legge 146 del 1990 modificata ed integrata dalla legge 83 del 2000 - che fissa le "norme sull'esercizio del diritto di sciopero" in quelli che vengono definiti "servizi pubblici essenziali" ("volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione"), stabilisce che alcune prestazioni debbano essere individuate come indispensabili ed istituisce una Commissione, chiamata "Commissione di Garanzia" che assicura l'attuazione della legge; dall'altro abbiamo, per i docenti, l'accordo sindacale previsto dalla legge stessa: l'Allegato al CCNL del 1999 dal titolo "Attuazione della legge n° 146/1990". Questo accordo, che è tuttora vigente, traduce in 'regole' i principi generali enunciati dalla legge 146, ispirati dalla volontà di bilanciare, nel caso specifico della scuola, il diritto costituzionale all'istruzione (art. 33 e 34) e il diritto di sciopero (art. 40).

Sarà utile raffrontare il principio legislativo enunciato nella legge 146 con la traduzione dello stesso avvenuta in sede contrattuale;

Non entriamo nel merito- solo per ragioni di spazio- della traduzione pattizia (cioè contrattuale) dei principi legislativi e delle motivazioni che possono aver spinto i sindacati confederali ad essere *plus royalistes que le roi*; poniamoci piuttosto delle domande relative alla coerenza generale e alle nostre forze reali in questo contesto.

► Sulla coerenza generale in merito al diritto all'istruzione (Cost. art. 33 e 34).

Come abbiamo visto la legge sullo sciopero ed il contratto pongono dei limiti a questa azione per ottemperare il diritto costituziona-

“Lo sciopero è un'azione che può essere ancora significativa se l'adesione è forte e palese (non dimentichiamo mai i risultati dello sciopero del 17 febbraio 2000 contro il concorsone di Berlinguer!) e se i numerosi 'ostacoli' volutamente posti sul nostro cammino, anche all'interno delle scuole, possono essere, per quel che è possibile, evitati...”

le all'istruzione. Diritto primario, incontestabile, che però viene soddisfatto solo nel momento in cui si insegna, ed insegnando si educa. Eppure, è incontestabile che l'insegnamento oggi sia considerato residuale rispetto ai mille progetti e alle mille educazioni. Per questo crediamo che l'equazione quantità-qualità che nelle norme viene posta traduca il diritto all'istruzione in fatto formale, trasformi la scuola in luogo del nulla, e nasconda piuttosto altri fini, tra cui quello di co-gestire il controllo delle masse.

► E veniamo all'altro punto: sulle nostre forze reali in questo contesto.

Quali e quante sono in questo nuovo scenario? Sono ancora molte se ricordiamo i nostri numeri (750.000 docenti circa) e se non dimentichia-

mo di poter essere una categoria; sono ancora molte se, accanto alla vecchia strada dello sciopero nazionale, cominciamo ad vederne altre. Strade aperte dalla riforma del Titolo V della Costituzione, approvata dalla precedente legislatura e tradotta in Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3.

Essa dà, come ben sappiamo, nuovi poteri alle Regioni e 'costituzionalizza' (cioè riconosce nell'ambito della Costituzione) l'autonomia funzionale delle scuole. Nuovi interlocutori si delineano dunque, nel bene e nel male. Nella possibilità di costruire un dialogo o di condurre una 'lotta' professionale-sindacale.

Se le Regioni hanno carta bianca nell'istruzione e formazione professionale, se ad esse spetta la definizione degli organici nei rispettivi territori, se con i Dirigenti contrattiamo oggi il nostro diritto ad un giorno di permesso per motivi di aggiornamento o quant'altro, perché non dovremmo ora considerare la possibilità di avviare delle azioni mirate, specifiche laddove politici ed utenti non possono ignorarci?

E' possibile che i nostri scioperi futuri debbano essere soprattutto regionali e dentro le scuole. Laddove il padrone invisibile della pubblica amministrazione ha trovato un volto. Ed una mano che di giorno in giorno diviene più pesante...

Ma tutto ciò richiede uno spirito di categoria ancora maggiore. Quello spirito che nasce dal senso degli interessi comuni e dal senso della propria professione: Professione Docente.

Legge 146

l'istruzione in quanto servizio pubblico essenziale deve "assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari"

l'istruzione deve assicurare "lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami"

devono essere fissati degli "intervalli minimi da osservare fra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo"

Allegato al CCNL del 1999

il limite di ore/giorni nell'a.s., sia per gli scioperi a giorni che per quelli ad ore, è di 40 ore (8 gg.) nelle scuole materne ed elementari e 60 ore (12 gg.) negli altri ordini di scuola

la durata continuativa massima sia per gli scioperi a giorni che per gli scioperi a ore è di 2 giorni

lo sciopero non può differire:

- 1) le iscrizioni degli alunni per più 3 gg.;
- 2) gli scrutini intermedi e finali per più di 5 gg.;
- 3) la valutazione propedeutica agli esami conclusivi dei cicli

l'intervallo fra uno sciopero e l'altro non deve essere inferiore a 7 gg.